

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 31 DICEMBRE 2012

N. 189 *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 45

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia”.

Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 36

Modifica ed integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia.

Pag. 26

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 37

Regolamento Regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale coordinato con le modificazioni di cui alla DGR n. 2912 del 27/12/2012.

Pag. 79

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 38

Abrogazione Art. 1 del R.R. n. 15/2006 - Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata.

Pag. 85

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 45

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO**

Art. 1

Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

Art. 2

*Modifica dell'articolo 2 della legge regionale
31 marzo 2007, n. 6*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull'auto-

nomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale), è inserito il seguente:

“4 bis. Gli avanzi di amministrazione, risultanti all'approvazione del conto consuntivo, sono acquisiti tra le entrate del bilancio del Consiglio regionale dell'esercizio finanziario successivo per far fronte a sopravvenienze impreviste e/o obbligatorie.”.

**TITOLO II
NORME SETTORIALI
DI RILIEVO FINANZIARIO**

**Capo I
Disposizioni tributarie**

Art. 3

*Aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF
per l'anno 2013*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;
- b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;
- c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento;
- d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento;
- e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; mentre la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permane sui successivi scaglioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Art. 4

Aliquota IRAP per l'anno 2013

1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), come richiamate nell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), sono confermate per l'anno 2013.

Art. 5

Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli a basso impatto ambientale

1. Ai sensi del comma 60 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le cinque annualità successive i veicoli nuovi sia ad alimentazione esclusiva a GPL o metano, sia a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano appartenenti alle categorie internazio-

nali M1 e N1 e immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2013.

2. Al termine del periodo complessivo di esenzione, per i veicoli ad alimentazione esclusiva GPL o metano, in applicazione dell'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), l'importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto, mentre per i veicoli a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano la tassa automobilistica è dovuta per intero.

Art. 6

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25

1. Il comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario), è sostituito dal seguente:

“2. La tassa di cui al comma 1 si applica altresì:

- a) ai veicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil club storico italiano (ASI), Associazione italiana automotoveicoli classici (AIAC), Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo, recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti;
- b) ai motoveicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, inseriti nell'elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico predisposto dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), ovvero muniti del certificato, recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima Federazione.”.

Art. 7

Abolizione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 cessa l'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), e l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è abolita. Non è più dovuta la rata di acconto mensile relativa al mese di gennaio 2013 con la relativa scadenza per il versamento al 28 febbraio 2013.

2. La presentazione della dichiarazione annuale e l'operazione di versamento e conguaglio relative al periodo gennaio-dicembre 2012 restano fissate al 31 gennaio 2013.

3. In caso di credito in favore del contribuente, il diritto al rimborso deve essere esercitato, tramite apposita istanza da inviare alla Regione Puglia - Servizio finanze, entro il termine decadenziale di due anni decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione.

4. Rimangono fermi i poteri amministrativi e i relativi atti emanabili, con riferimento al periodo di vigenza di applicazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2010, come modificato dall'articolo 8 della l.r. 38/2011, contemplati dai commi 6, 7, 8 e 10, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 5 della l.r. 19/2010 e la correlata disciplina del contenzioso di cui al comma 9 del medesimo articolo 5.

Art. 8

Tasse sulle concessioni regionali

1. Ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni del-

l'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e del comma 1 dell'articolo 8 del d.lgs 68/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppresse le tasse sulle concessioni regionali di cui al punto 4 della "TARIFFA" relativa a "IGIENE E SANITA" e al punto 8 della "TARIFFA" relativa a "TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA", allegate alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario)

Art. 9

Modifiche e integrazioni all'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6

1. All'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche e integrazioni, spettano interamente alla Camera di Commercio territorialmente competente per le spese di tenuta dell'Albo artigiani, comprese quelle previste per i componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis La tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario) e successive modifiche e integrazioni, dovuta per l'iscrizione all'Albo imprese artigiane spettano alla Regione e sono introitate nel pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale."

Art. 10

Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del d.lgs. 68/2011, è soppressa l'imposta regionale sulle emissioni degli aeromobili (IRESA).

2. L'articolo 36 (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), è abrogato.

Art. 11

Rideterminazione della tassa per il diritto allo studio universitario e della tassa di abilitazione all'esercizio professionale - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nel testo novellato dal comma 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), a decorrere dall'anno accademico 2013/2014 la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998) è rideterminata in tre fasce.

2. La misura della fascia più bassa della tassa è fissata in euro 120 e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai Livelli essenziali di presta-

zioni (LEP) del diritto allo studio. I restanti valori della tassa sono fissati in euro 140,00 ed euro 160,00 per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.

3. All'articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. All'aggiornamento del limite massimo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari di cui alla legge 549/1995 provvede la Giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato.”;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

“La misura della tassa di abilitazione all'esercizio professionale è stabilita in misura fissa - pari a euro 140,00 - e viene versata direttamente dai singoli contribuenti all'ADISU Puglia.”;

c) al comma 3 le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2”.

Capo II**Disposizioni finanziarie**

Art. 12

Cofinanziamento investimenti in sanità

1. Al fine di consentire il cofinanziamento regionale degli investimenti in sanità e l'acquisto di cespiti tecnologici sanitari, è istituito nel bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2013, nell'ambito della UPB 05.05.01, dedicato capitolo di spesa in conto capitale 721015 denominato “Cofinanziamenti regionali per investimenti in sanità e acquisti cespiti tecnologici sanitari”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni 500 mila.

Art. 13

Assistenza sanitaria integrativa relativa ai soggetti affetti da celiachia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la quota mensile prevista, a carico del bilancio regionale, a sostegno del fabbisogno alimentare di soggetti di genere femminile di età superiore a dieci anni portatori di malattia celiaca, è uniformata al genere maschile e, perciò, è rivalutata nella misura di euro 30,00. A tal fine, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB. 05.07.01, il capitolo di spesa 721039, denominato "Iniziativa per la prevenzione della celiachia. Legge n. 45 del 28/12/2012 - art. 13", con uno stanziamento di euro 150 mila, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2013.

2. Ai soggetti affetti da dermatite erpetiforme, a decorrere dal 1° dicembre 2013, si applica l'assistenza sanitaria integrativa prevista per i soggetti affetti da celiachia, nonché l'integrazione della quota mensile di cui al comma 1.

3. E' istituito il Comitato tecnico-scientifico (CTS), composto da esperti gastroenterologi, igienisti degli alimenti e della nutrizione, farmacista regionale, un esperto in biologia, un rappresentante dell'Associazione italiana celiachia (AIC), di supporto al competente Servizio Programmazione assistenza territoriale e prevenzione con finalità di:

- a) valutazione epidemiologica della diffusione della malattia celiaca;
- b) indirizzo tecnico-scientifico in materia di sicurezza alimentare e nel rispetto delle procedure di preparazione di pasti glutin-free;
- c) valutazione dei fabbisogni formativi per gli operatori del settore alimentare;

Art. 14

Abrogazione articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18

1. L'articolo 5 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2012, n. 11) della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012), è abrogato.

Art. 15

Stanziamento per la riconversione dell'Ospedale di Poggiardo

1. Al fine di consentire la firma del protocollo tra il comune di Poggiardo e l'ASL di Lecce per la riconversione dell'ospedale di Poggiardo in poliambulatorio avanzato, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 05.06.01, dedicato capitolo di spesa 721057, denominato "Riconversione Ospedale di Poggiardo. Acquisto TAC e allestimento della seconda sala operatoria - art. 15 legge regionale n. 45 del 28/12/2012. Cofinanziamento regionale Asse 3 P.O. FESR 2007- 2013, con uno stanziamento per l'anno 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila per l'acquisto della T.A.C. e per l'allestimento della seconda sala operatoria.

Art. 16

Prosecuzione progetto Ares di servizio di trasporto oncologico

1. Per far fronte al finanziamento per la prosecuzione del progetto Ares di servizio di trasporto oncologico nella Provincia di Taranto dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2013 nonché degli ulteriori livelli essenziali aggiuntivi, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2013, nell'ambito della UPB 05.06.01, il capitolo 721056, denominato "Livelli essenziali aggiuntivi regionali", con una dotazione finanziaria di euro 650 mila, in termini di competenza e cassa.

Art. 17

Finanziamento livelli essenziali aggiuntivi regionali e cofinanziamento dei progetti di ricerca

1. Al fine di consentire il cofinanziamento regionale dei progetti di ricerca sanitaria finanziati con fondi ministeriali e dell'UE, nonché il finanziamento di ulteriori livelli essenziali aggiuntivi, ai sensi dell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), è istituito nel bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2013, nell'ambito della UPB 05.06.01,

dedicato capitolo di spesa 721055 denominato “Livelli essenziali aggiuntivi regionali ai sensi dell’allegato 4 del d.p.c.m. 29 novembre 2001. Cofinanziamento progetti di ricerca”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni e 900 mila.

Art. 18

Iniziativa a sostegno delle famiglie con pazienti in stato vegetativo e dello stato di minima coscienza

1. Al fine di dare un sostegno alle famiglie con a carico pazienti che si trovano in stato vegetativo (SV) o di minima coscienza (SMC), nell’ambito dello stanziamento previsto nell’UPB 05.02.01, capitolo 784010 “Fondo globale socio-assistenziale (legge regionale n. 19/2006 - art. 67, co.1)”, è destinata una somma pari a euro 300 mila per la corresponsione di un assegno di cura pari a euro 500 mensili per soggetto.

Art. 19

Iniziativa a sostegno degli audiolesi

1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a valere sul fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale (capitolo 784010 - UPB 05.02.01), finalizzato all’utilizzo nei telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1.

Art. 20

Contributi per l’adeguamento delle strutture di accoglienza alle norme di sicurezza

1. Per l’adeguamento delle strutture di accoglienza alle norme di sicurezza, nonché per l’ac-

quisto di attrezzature indispensabili per l’erogazione di servizi di assistenza alle persone indigenti, sono concessi contributi a favore delle Caritas diocesane nella misura massima dell’ 80 per cento della spesa. Per ogni Caritas può essere erogato un contributo massimo di euro 20 mila.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell’ambito dello stanziamento del capitolo 521050 - UPB 09.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, denominato “Contributo alle Caritas diocesane per l’adeguamento di strutture di accoglienza alle norme di sicurezza e per l’acquisto di attrezzature”, è destinata la somma, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.

Art. 21

Sostegno agli oratori parrocchiali

1. Per l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti sono concessi contributi a favore degli oratori parrocchiali presenti nei comuni con meno di quindicimila abitanti nella misura massima dell’80 per cento della spesa prevista, con precedenza alle richieste accompagnate da progetti definitivi e/o esecutivi. Per ogni oratorio può essere erogato un contributo massimo di euro 50 mila. A tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 09.01.06, il capitolo di spesa 511032, denominato “Contributo regionale in favore degli oratori parrocchiali dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti per l’eliminazione delle barriere architettoniche - art. 21 legge regionale n. 45 del 28/12/2012”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

Art. 22

Modifica all’articolo 31 bis della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19

1. Il comma 1 dell’articolo 31 bis della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), introdotto dall’articolo 7 della legge regionale 3

luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012), è sostituito dal seguente:

“1 Al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dei diritti del minore è attribuita un'indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari al 30 per cento dell'emolumento omnicomprendivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di viaggio riferite alle funzioni, che sono autocertificate dai Garanti ai fini dell'applicazione della normativa fiscale vigente.”.

Art. 23

Misure finanziarie in favore dei Comuni di Statte e Martina Franca

1. Nell'ambito dello stanziamento previsto sul capitolo 531015 “Spese di emergenza per eccezionali eventi meteorici (art. 30, l.r. 14/2011)” - UPB 09.02.01 - del bilancio di previsione 2013, è destinata la somma di euro 2 milioni per contribuire al finanziamento delle attività di ripristino del territorio del Comune di Statte necessarie a fronteggiare i danni provocati dagli avversi eventi meteorici del 28 novembre 2012.

2. Al fine di contribuire al finanziamento delle attività di ripristino del territorio del Comune di Martina Franca e dei locali strumentali all'esercizio delle attività agricole per i danni subiti dall'evento meteorico del 28 novembre 2012, nell'ambito dello stanziamento del capitolo 531015 - UPB 09.02.01 - del bilancio di previsione 2013, è destinata, in termini di competenza e cassa, la somma di euro 400 mila.

Art. 24

Danni provocati dal tornado del 28 novembre 2012

1. Al fine di contribuire al finanziamento delle

attività di ripristino delle officine e dei depositi danneggiati dai danni subiti dal tornado (evento meteorico del 28 novembre 2012), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 09.02.01, dedicato capitolo di spesa 531016, denominato “Contributo straordinario al Consorzio Trasporto Pubblico di Taranto per ripristino di officine e depositi danneggiati dal tornado del 28 novembre 2012”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, quale contributo straordinario al Consorzio trasporto pubblico (CTP S.P.A.) di Taranto.

Art. 25

Contributi straordinari per eventi calamitosi

1. Allo scopo di far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole per eventi calamitosi di particolare intensità, non risarcibili da polizze assicurative stipulate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), è istituito nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della UPB. 01.03.04 “Avversità atmosferiche - Credito agrario”, dedicato capitolo di spesa 114133, denominato “Contributi straordinari in favore delle imprese agricole per i danni subiti a causa di eventi calamitosi”, con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le priorità di intervento, nonché i tempi e le modalità per la concessione degli aiuti.

3. Gli stanziamenti per gli esercizi successivi sono stabiliti con le leggi annuali e pluriennali del bilancio regionale.

4. Lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 2013 è destinato a risarcire i danni provocati dagli eventi meteo avversi dell'8 giugno 2011 che hanno interessato i comuni di Conversano, Turi, Adelfia, Polignano a Mare, Casamassima, Rutigliano, Monopoli, Castellana Grotte e Sannicandro di Bari.

Art. 26

Vendita immobili non strumentali delle ASL

1. I proventi della vendita degli immobili non strumentali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), restano acquisiti al bilancio autonomo regionale.

Art. 27

Manutenzione straordinaria urgente da eseguire su immobili in locazione passiva

1. Al fine di realizzare interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli immobili condotti in locazione, in caso di non ottemperanza da parte dell'obbligato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1577 del Codice Civile, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2013, nell'ambito della UPB 08.03.01, il capitolo 3410, denominato "Manutenzione straordinaria urgente da eseguire su immobili in locazione passiva", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

2. Per gli esercizi successivi la dotazione finanziaria è stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.

3. Al finanziamento dei predetti oneri si provvede mediante le corrispondenti entrate a valere sul bilancio autonomo UPB 03.04.03, capitolo 3065005, per effetto delle obbligazioni del terzo verso la Regione Puglia.

Art. 28

Riduzione dei costi per locazioni passive

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva della Regione Puglia, degli enti del Servizio sanitario regionale, delle agenzie regionali e delle società partecipate dai predetti enti con capitale maggioritario, aventi a oggetto immobili a uso isti-

tuzionale, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i canoni di locazione sono ridotti nella misura del 15 per cento di quanto corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo la predetta data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del Codice civile anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione.

2. In mancanza della condizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza nei termini e nei modi ivi pattuiti; la Regione Puglia, gli enti del Servizio sanitario regionale, le agenzie regionali e le società partecipate dai predetti enti con capitale maggioritario individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e nel rispetto della predetta condizione.

3. Per i contratti di locazione passiva, aventi a oggetto immobili a uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura della Regione Puglia, degli enti del Servizio sanitario regionale, delle agenzie regionali e delle società partecipate dai predetti enti con capitale maggioritario, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione.

Art. 29

Canoni di natura enfiteutica su terreni già appartenenti al demanio civico

1. Il Comune competente può disporre una riduzione dei canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, in misura non superiore alla metà, per i terreni inclusi nella perimetrazione di aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2. Della riduzione di cui al comma 1 si tiene conto ai fini del calcolo del capitale di affrancazione

Art. 30

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27

1. Alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“4. Il prezzo di stima dei beni oggetto di permuta è determinato con le modalità di cui all'articolo 28.”;

b) il comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

“1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito:

a) dal Servizio regionale competente per i beni di valore non superiore a euro 500 mila;

b) da agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, oppure da professionisti esterni, di comprovata esperienza in materia estimativa, da scegliere attraverso procedure di evidenza pubblica, per i beni di valore superiore a euro 500 mila.

Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa regionale per le alienazioni dei beni del demanio armentizio e dell'Opera nazionale per i combattenti.”;

c) il comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora enti territoriali (comuni, province e loro consorzi), università ed enti morali senza fine di lucro, istituiti nel territorio regionale, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima, determinato con le modalità di cui al comma 1, è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene.”;

d) la lettera d) del comma 2 octies dell'articolo 33, introdotto dall'articolo 38 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), è sostituita dalla seguente:

“d) alla Provincia di Lecce il campo di calcio adiacente alla residenza universitaria E. De Giorgi per le finalità pubbliche;”.

Art. 31

Entrate e spese connesse alla valorizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Puglia

1. Con riferimento ai processi di dismissione in corso e in previsione di eventuali altre entrate connesse con le partecipazioni societarie di cui è titolare la Regione Puglia:

a) è istituito nello stato previsionale dell'entrata per l'esercizio finanziario 2013, nell'ambito della UPB 04.01.02, il capitolo 4110100, denominato “Proventi da utili, dividendi, dismissioni, vendite e/o altre entrate connesse a partecipazioni regionali” ove trovano allocazione le entrate derivanti da utili di esercizio, da dismissioni, vendite e/o altre entrate connesse a partecipazioni detenute dalla Regione Puglia;

b) è istituito nello stato previsionale della spesa per l'esercizio finanziario 2013, nell'ambito della UPB 06.03.01, il capitolo 3925, denominato “Spese attinenti il

finanziamento di operazioni di ricapitalizzazione e/o ristrutturazione di partecipazioni societarie” da destinarsi prevalentemente ad attività di ricapitalizzazione e ristrutturazione del patrimonio mobiliare della Regione Puglia.

Art. 32

Norme in materia di personale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali

1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), sono abrogati.

2. Al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono.

Art. 33

Utilizzo acque sotterranee

1. I procedimenti amministrativi relativi a “riconoscimento di utenza” e a “concessione in sanatoria” per i quali gli utenti, nel termine del 30 novembre 2012, non hanno richiesto i benefici previsti dagli articoli 28 e 30 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della regione Puglia), come modificati dall’articolo 24 della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14, devono intendersi archiviati e per essi i dirigenti degli uffici tecnici comunali devono disporre le ordinanze di chiusura dei pozzi, salvo che, entro il 31 marzo 2013, gli utenti stessi non facciano pervenire agli uffici regionali competenti (ex Genio civile) l’attestato di pagamento della sanzione amministrativa di euro 360,00 per pozzo e della tassa di concessione regionale (canoni per le utenze) prevista dalla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee).

2. Per le attività inerenti l’autorizzazione alla ricerca e la concessione all’estrazione di acque sotterranee per i nuovi pozzi da realizzare direttamente dalla Regione, dai Consorzi di bonifica e dall’Acquedotto pugliese nell’ambito degli interventi strategici di interesse diretto regionale, la competenza è attribuita in via esclusiva alla Regione e i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente sono conclusi dalla stessa Regione.

Art. 34

Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati

1. Al fine di consentire l’attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica) e della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica), la Regione Puglia provvede a erogare ai Consorzi di bonifica, fino alla concorrenza di euro 10 milioni per il primo semestre 2013 e per ulteriori euro 10 milioni per il secondo semestre 2013, le somme occorrenti per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:

- a) generali di gestione;
- b) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- c) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
- d) quote del contributo associativo dovuto all’Unione regionale delle bonifiche;
- e) oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2013.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e cassa, al capitolo 112091, UPB 01.04.04, dell’esercizio finanziario 2013.

3. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto. Le pre-

stazioni del Commissario ad acta non comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri connessi con le prestazioni della struttura di supporto, per complessivi euro 20 mila, sono imputati, in termini di competenza e cassa, sul capitolo 112099, UPB 01.04.04.

4. Alla spesa necessaria per la redazione dei Piani generali di bonifica si fa fronte con le economie rivenienti dalla somma impegnata per le finalità di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011).

Art. 35

Contributi di bonifica

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, i contributi di bonifica di cui al codice tributo 630 dovuti dalla Regione a ciascun Consorzio di bonifica commissariato sono portati in detrazione, quale compensazione, alle anticipazioni erogate ai Consorzi di bonifica medesimi in esecuzione delle seguenti norme:

- a) articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia);
- b) comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia);
- c) articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008);
- d) articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia);
- e) articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia);

f) articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia).

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi non commissariati definiscono con il Servizio competente un Piano di rientro delle anticipazioni di cui al comma 1. Il Piano non può avere una durata superiore a venticinque anni, senza oneri aggiunti.

Art. 36

Commissario straordinario regionale

1. In deroga al comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 12/2011, il Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'espletamento di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 12/2011, può prorogare l'attività del Commissario straordinario regionale nominato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della l.r. 12/2011 per un ulteriore termine massimo di mesi dodici.

2. Nell'espletamento della propria attività gestoria, il Commissario straordinario regionale è autorizzato a nominare un sub-commissario, individuato anche tra i dipendenti regionali.

Art. 37

Integrazione all'articolo 16 della l.r. 4/2012

1. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 4/2012 è aggiunto il seguente periodo: "Possono ricorrere, altresì, alla stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per il ripiano di disavanzi di amministrazione e per i debiti concernenti passività accertate alla data di entrata in vigore del presente periodo, previa comunicazione alla Giunta, la quale può, entro dieci giorni dalla data di notifica della richiesta, opporre diniego motivato.

Art. 38

Contributo straordinario al sistema universitario pugliese

1. Al fine di rilanciare e potenziare la funzione

di alta formazione delle università statali presenti sul territorio della Regione Puglia, salvaguardare l'offerta formativa, conservare la sostenibilità dei corsi di laurea strategici e di qualità, favorire la didattica e la ricerca dei docenti universitari, mantenendo attivi gli insegnamenti a beneficio degli studenti pugliesi, il capitolo di spesa 915060 - UPB 04.04.02 - del bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2013 è ridenominato "Contributo straordinario a favore delle università pugliesi per il finanziamento delle spese ex comma 5, articolo 5, del d.Lgs. 49/2012" ed è assegnata una dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.

2. L'assegnazione del contributo alle università per la finalità di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5), è effettuata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi. Con lo stesso atto della Giunta regionale è approvato lo schema di convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 5 del d.lgs. 49/2012.

3. L'utilizzo del contributo regionale da parte delle università destinatarie è oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura, entro e non oltre sei mesi dalla data di erogazione dei fondi.

Art. 39

Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI

1. La dotazione finanziaria del "Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI", istituito con il comma 1

dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), è incrementata di euro 4 milioni.

2. I Consorzi per le Aree di sviluppo industriale che hanno usufruito dei benefici collegati alla dotazione finanziaria del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 10/2009 possono accedere a quelli di cui alla dotazione incrementale del comma 1 del presente articolo ove dimostrino di aver ridotto l'esposizione debitoria accertata ai sensi della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale), in misura non inferiore al 60 per cento.

3. L'accesso alle risorse finanziarie incrementali previste dal comma 1 è disciplinato dalla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 10/2009.

4. I rientri delle quote delle operazioni effettuate a valere sulla dotazione finanziaria del fondo di rotazione di cui al comma 1 devono essere rateizzati in non più di dieci anni e con decorrenza dal terzo anno successivo all'erogazione. Il rimborso può essere garantito mediante garanzie reali anche di grado superiore al primo.

5. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 ai capitoli di entrata 6151275 - UPB 06.01.01 - e di spesa 120017 - UPB 99.99.01, denominati rispettivamente "Recuperi sul fondo di rotazione ripianamento debitorio Consorzi per lo sviluppo industriale" e "Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI", è assegnata una dotazione finanziaria di euro 4 milioni.

Art. 40

Trasferimento di funzioni ai Comuni

1. Sono trasferite ai Comuni le attività di informazione e accoglienza di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato,

industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente dall'Agenzia regionale del turismo (ART), denominata "Puglia-promozione", istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2011, n. 176. In ogni caso L'ART - Pugliapromozione cessa di svolgere le suddette attività di informazione e accoglienza turistica a far data dal 1° luglio 2013.

2. Restano fermi le funzioni e i compiti di coordinamento attribuiti all'ART - Pugliapromozione dalla lettera j) del comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 4 bis dell'articolo 13 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese), come modificati dagli articoli 3 e 7 della legge regionale 3 dicembre 2010, n. 18.

3. Il personale dipendente addetto allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 presso gli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) e dipendente, alla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia "Pugliapromozione" è contestualmente trasferito ai comuni, alle cui dipendenze il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. Come previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il trasferimento del suddetto personale ha luogo previo esperimento delle procedure di informazione e di consultazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990), con applicazione dell'articolo 2112 del codice civile.

4. Nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della UPB 04.05.02, è istituito un apposito capitolo di spesa n. 311075, denominato "Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente ai Comuni per l'esercizio delle funzioni trasferite con l.r. n. 45 del 28/12/2012", con una dotazione finanziaria per l'anno 2013 pari a euro 950 mila.

Art. 41

Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito anche il sistema produttivo regionale pugliese, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alle misure 4.1, Pia PIT, 4.05, 4.14 e 4.18, nonché del regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 22 (Approvazione definitiva regolamento attuativo "interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma-Quadro - Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale), il cui provvedimento di concessione sia stato adottato nel periodo di programmazione del POR Puglia 2000-2006, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati.

Art. 42

Contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica mediante l'attuazione dell'Agenda digitale italiana (ADI)

1. La Regione Puglia esegue gli interventi di propria competenza sulle reti di connessione e sui servizi digitali, aventi natura di servizi di interesse economico generale per mezzo della società in house "Innovapuglia S.p.A." in via di delegazione interorganica.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia adotta il regolamento che disciplina modalità di accesso e oneri per gli enti locali per l'utilizzo della centrale di acquisto territoriale denominata "Empulia" di cui all'articolo 54 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).

Art. 43

Sistema Emersanmare per la sicurezza in mare

1. Allo scopo di garantire la sicurezza per le

persone e per l'ambiente nell'ambito delle aree marine prospicienti la costa pugliese, la Regione sostiene il sistema dell'emergenza e soccorso in mare, denominato Emersanmare.

2. La Regione assicura lo sviluppo del sistema di protezione Emersanmare attraverso l'utilizzazione della dotazione in mezzi e attrezzature già acquisite dalla Regione, nonché attraverso la formazione e la specializzazione di volontari aderenti alle Associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nell'elenco di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n.39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n.14, concernente "Organizzazione della funzione regionale di Protezione civile), che, con il coordinamento delle Autorità marittime locali e, per quanto occorra, in sinergia con le autorità e strutture sanitarie operanti sul territorio, possono garantire il presidio lungo le aree costiere più sensibili, sia per i particolari aspetti logistici, sia dal punto di vista della valorizzazione turistica, e l'intervento in caso di incidenti in mare.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito dell'UPB 09.02.01, il capitolo di spesa 531075, denominato "Sistema di protezione Emersanmare per la sicurezza in mare", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015.

Art. 44

*Applicazione della lettera k) del
comma 1 dell'articolo 15
del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del 1° aprile 1999*

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa per il personale delle categorie relativamente alle risorse eteroalimentate rivenienti dalle disposizioni di cui alla lettera K) del comma 1 dell'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, sono istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa:

- a) Entrata. UPB 03.04.02, capitolo 3065072, denominato "Risorse e/o introiti rivenienti da 'terzi' per l'applicazione di specifiche disposizioni di legge ex art. 15 co. 1 lett. k) del CCNL del 1° aprile 1999, Regioni ed Autonomie locali del personale del comparto. Destinazione ai sensi dell'art. 17 co. 2 lett. g), Collegato al capitolo di spesa 3072", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila;
- b) Spesa. UPB 08.01.01, capitolo 3072, denominato "Utilizzo ex art. 17 co. 2 lett. g) del CCNL del 1° aprile 1999, Regioni ed Autonomie locali del personale di comparto, delle risorse rivenienti da 'terzi' in applicazione di specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 15 co. 1 lett. k). Collegato al capitolo di entrata 3065072", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila;
- c) Entrata. UPB 03.04.02, capitolo 3065071, denominato "Risorse e/o introiti rivenienti da "bilancio regionale" per l'applicazione di specifiche disposizioni di legge ex art. 15 co. 1 lett. k) del CCNL del 1° aprile 1999, Regioni ed Autonomie locali del personale del comparto. Destinazione ai sensi dell'art. 17 co. 2 lett. g): Collegato al capitolo di spesa 3071", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila;
- d) Spesa. UPB 08.01.01, capitolo 3071, denominato "Utilizzo ex art. 17 co. 2 lett. g) del CCNL del 1° aprile 1999, Regioni ed Autonomie locali del personale di comparto, delle risorse rivenienti da "bilancio regionale" in applicazione di specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 15 co. 1 lett. k). Collegato al capitolo di entrata 3065071", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

Art. 45

*Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale
30 novembre 2012, n. 34*

1. All'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica), sono aggiunti i seguenti commi:

- “3 bis. A decorrere dalla X legislatura l'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D 6, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, allorchè funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nel budget individuato per ciascun Gruppo consiliare.
- 3 ter. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3 bis, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari), sono abrogati.

Art. 46

*Modifica all'articolo 12 bis della
legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1*

1. L'articolo 12 bis della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2011, n. 20 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 - Istituzione dell'autorità di bacino della Puglia - e integrazione alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1), è sostituito dal seguente:

“Art. 12 bis

Modulazioni percentuali di risparmio

1. La Regione, dopo aver determinato, sulla

base delle spese risultanti complessivamente dai rendiconti per l'anno 2009, l'ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento dell'ente indicate dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può assicurare tale ammontare mediante una modulazione delle percentuali di risparmio anche in misura diversa rispetto a quanto disposto negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

2. Con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, l'ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento di cui al comma 1 è ripartito tra Giunta e Consiglio, che provvedono con propri atti alla modulazione delle percentuali di risparmio.”.

2. L'articolo 46 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), è abrogato.

Art. 47

*Spese per il funzionamento della Commissione
tecnico-consultiva per la polizia locale di
cui all'articolo 19 della legge regionale
14 dicembre 2011, n. 37*

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento della Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all'articolo 19 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 08.02.01, il capitolo di spesa 1010015, denominato “Spese per il funzionamento della Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all'articolo 19 della l.r. 37/2011”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l'esercizio 2013 di euro 20 mila.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, al finanziamento del suddetto capitolo si provvede nei limiti dei relativi stanziamenti annuali di bilancio.

Art. 48

*Modifica all'articolo 11 della legge regionale
28 febbraio 2000, n. 3*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.), è sostituito dal seguente:

“1. L'indennità lorda mensile di funzione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei componenti del CO.RE.COM. è stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.”.

Art. 49

*Modifica all'articolo 24 della legge regionale
25 febbraio 2010, n. 5*

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), le parole: “2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “e seguenti”.

Art. 50

*Modifica alla legge regionale
25 settembre 2012, n. 27*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell'area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012), le parole: “dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2013”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della modifica di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento della somma di euro 750 mila, in termini di competenza e cassa, sul capitolo 511036, denominato “Oneri per il personale erogati ai comuni dell'area della provincia di Foggia per la prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002” - UPB 09.01.01 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 51

*Modifiche alla legge regionale
30 dicembre 2011, n. 38*

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 dell'articolo 7 le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2014”.
- b) al comma 12 dell'articolo 7 è soppresso il seguente periodo: “Per l'anno 2013 è comunque riconosciuta una premialità pari al 15 per cento dell'aliquota massima a tutti i comuni che abbiano realizzato la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.”;
- c) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

“2. Le funzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - ERSAP), sono attribuite al Servizio riforma fondiaria.”.

Art. 52

Oneri personale formazione professionale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le linee di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 3 della l.r. 40/2007.

Capo III**Norme di disciplina del Collegio dei Revisori
dei conti della Regione Puglia**

Art. 53

*Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti
della Regione Puglia*

1. Ai sensi dell'articolo 50 bis della legge

regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), e della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è istituito, con sede presso il Consiglio regionale, il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione che opera in raccordo con la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia.

Art. 54

Composizione e nomina del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente, nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni;
- b) possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), vecchio ordinamento, in scienze economiche o giuridiche;
- c) esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni superiori a cinquanta mila abitanti o negli enti del Servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale ovvero, in alternativa, con lo

svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabilità in ambito economico-finanziario;

- d) acquisizione di almeno dieci crediti formativi annuali in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;
- e) onorabilità, professionalità e indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del Codice civile.

2. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire il suddetto incarico a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. L'avviso deve essere tenuto aperto per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi per ogni anno solare al fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità o di aggiornare i titoli connessi a quelle esistenti.

3. Il sorteggio previsto dal comma 1 si svolge, pubblicamente, in una seduta del Consiglio regionale appositamente convocata per la nomina del Collegio o per la sostituzione di uno dei suoi componenti.

4. Svolge funzioni di Presidente il componente con il maggior grado di esperienza maturato come revisore dei conti in enti o società di cui alla lettera c) del comma 1. In caso di parità svolge funzioni di Presidente il componente più anziano.

Art. 55

Cause di ineleggibilità e incompatibilità dei revisori dei conti

1. Non possono essere nominati nel Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice civile, coloro che ricoprono la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale, di consigliere regionale e coloro che hanno ricoperto tali cariche nella legisla-

tura precedente. Non possono essere componenti del Collegio dei Revisori dei conti coloro che sono legati alla Regione Puglia, o a enti da questa controllati, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

2. Non possono ricoprire l'incarico di revisore dei conti della Regione Puglia il coniuge, i parenti e gli affini, entro il quarto grado, del Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali in carica all'atto della nomina.

3. Sussiste incompatibilità tra la carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia e la carica di presidente di provincia, sindaco, assessore, consigliere, revisore dei conti di ente locale ricompreso nell'ambito territoriale della Regione Puglia, ovvero, di enti del Servizio sanitario e delle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale.

4. Sulla sussistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità si pronuncia, entro cinque giorni dalla nomina, la Giunta regionale.

5. In caso di incompatibilità il revisore ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di notifica della decisione presa dalla Giunta regionale, per optare per l'uno o l'altro incarico. Se non comunica la decisione, con atto munito di data certa, entro il termine indicato, il silenzio si considera rifiuto della carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia.

6. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione Puglia o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Art. 56

Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia

1. Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia svolge le seguenti funzioni:

- a) esprimere pareri sulla proposta di legge finanziaria regionale, sul bilancio annuale e pluriennale di previsione e sui documenti allegati, nonché sull'assestamento e sulle variazioni. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. I pareri sono obbligatori ma non vincolanti;
- b) vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. Il Collegio dei Revisori svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- c) produrre relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- d) effettuare verifiche di cassa almeno trimestralmente;
- e) vigilare sulla regolarità della gestione delle risorse assegnate ai Gruppi consiliari relativamente alle entrate e alle spese, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica);
- f) produrre eventuale referto al Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia alla Corte dei conti ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- g) rendersi disponibile ad attività di collaborazione con gli organi regionali che possono chiedere pareri non vincolanti.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario. L'organo di revisione ha diritto di

accesso agli atti e documenti dell'ente nei modi e nei limiti previsti per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali e partecipa alle commissioni e all'Assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione della legge finanziaria e dei bilanci annuali e pluriennali di previsione, delle variazioni di bilancio e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare, se convocato, alle altre assemblee dell'organo consiliare e alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee, i relativi ordini del giorno sono comunicati all'organo di revisione.

3. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

4. Il Collegio dei Revisori redige e conserva verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Art. 57

Durata dell'incarico, compenso e cessazione dalla carica dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti

1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti restano in carica per tre anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di nomina, e non sono rieleggibili.

2. Ove si proceda a sostituzione di un solo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso, stabilito nella delibera di nomina, non superiore al compenso base massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti del comune o delle province ricomprese nel territorio della Regione Puglia di più elevata

fascia demografica, incrementato del 20 per cento. Al Presidente spetta una maggiorazione del 20 per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente comprensivo dell'incremento del 20 per cento. Gli importi si intendono al netto dell'imposta del valore aggiunto (IVA) e degli oneri previdenziali. A ciascun componente spetta un rimborso spese onnicomprensivo determinato forfettariamente nella misura annua di euro 1.000,00.

4. Il revisore cessa dall'incarico per:
- a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) morte, impedimento permanente;
 - d) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio;
 - e) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta.

Art. 58

Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del Collegio dei Revisori dei conti

1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione;
- b) le modalità e i termini entro cui esaminare le domande;
- c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
- d) le modalità di estrazione dall'elenco in modo da assicurare trasparenza e imparzialità;
- e) le tipologie di atti per i quali è prevista la semplice comunicazione;
- f) le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti su cui acquisire i pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

2. Nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 1 è pubblicato l'avviso previsto dal comma 2 dell'articolo 54.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, decorsi quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, convoca apposita seduta del Consiglio regionale per procedere all'estrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 54. Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i soggetti scelti mediante estrazione.

Art. 59

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del pre-

sente Capo si provvede con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio di previsione per le spese di funzionamento del Consiglio regionale.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 60

Norma di rinvio

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 dicembre 2012

VENDOLA

TABELLA "A"

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di euro)

Settori di intervento	2013	2014	2015
Ragioneria (mutui)	260	253	248
Ragioneria (ruoli S.F.)	5	4	3
<i>Edilizia Residenziale</i>	1	1	1

INDICE**TITOLO I****DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO**

- Art. 1 *Spesa a carattere pluriennale*
 Art. 2 *Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2007, n. 6*

TITOLO II**NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO****Capo I - Disposizioni tributarie**

- Art. 3 *Aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2013*
 Art. 4 *Aliquota IRAP per l'anno 2013*
 Art. 5 *Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli a basso impatto ambientale*
 Art. 6 *Modifica all'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25*
 Art. 7 *Abolizione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione*
 Art. 8 *Tasse sulle concessioni regionali*
 Art. 9 *Modifiche e integrazioni all'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6*
 Art. 10 *Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili*
 Art. 11 *Rideterminazione della tassa per il diritto allo studio universitario e della tassa di abilitazione all'esercizio professionale - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18*

Capo II - Disposizioni finanziarie

- Art. 12 *Cofinanziamento investimenti in sanità*
 Art. 13 *Assistenza sanitaria integrativa relativa ai soggetti affetti da celiachia*
 Art. 14 *Abrogazione articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18*
 Art. 15 *Stanziamiento per la riconversione dell'Ospedale di Poggiardo*
 Art. 16 *Prosecuzione progetto Ares di servizio di trasporto oncologico*
 Art. 17 *Finanziamento livelli essenziali aggiuntivi regionali e cofinanziamento dei progetti di ricerca*

- Art. 18 *Iniziative a sostegno delle famiglie con pazienti in stato vegetativo e dello stato di minima coscienza*
 Art. 19 *Iniziative a sostegno degli audiolesi*
 Art. 20 *Contributi per l'adeguamento delle strutture di accoglienza alle norme di sicurezza*
 Art. 21 *Sostegno agli oratori parrocchiali*
 Art. 22 *Modifica all'articolo 31 bis della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19*
 Art. 23 *Misure finanziarie in favore dei Comuni di Statte e Martina Franca*
 Art. 24 *Danni provocati dal tornado del 28 novembre 2012*
 Art. 25 *Contributi straordinari per eventi calamitosi*
 Art. 26 *Vendita immobili non strumentali delle ASL*
 Art. 27 *Manutenzione straordinaria urgente da eseguire su immobili in locazione passiva*
 Art. 28 *Riduzione dei costi per locazioni passive*
 Art. 29 *Canoni di natura enfiteutica su terreni già appartenenti al demanio civico*
 Art. 30 *Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27*
 Art. 31 *Entrate e spese connesse alla valorizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Puglia*
 Art. 32 *Norme in materia di personale dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali*
 Art. 33 *Utilizzo acque sotterranee*
 Art. 34 *Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati*
 Art. 35 *Contributi di bonifica*
 Art. 36 *Commissario straordinario regionale*
 Art. 37 *Integrazione all'articolo 16 della l.r. 4/2012*
 Art. 38 *Contributo straordinario al sistema universitario pugliese*
 Art. 39 *Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI*
 Art. 40 *Trasferimento di funzioni ai Comuni*
 Art. 41 *Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi*
 Art. 42 *Contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica mediante l'attuazione dell'Agenda digitale italiana (ADI)*

- Art. 43 *Sistema Emersanmare per la sicurezza in mare*
- Art. 44 *Applicazione della lettera K) del comma 1 dell'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999*
- Art. 45 *Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34*
- Art. 46 *Modifica all'articolo 12 bis della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1*
- Art. 47 *Spese per il funzionamento della Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all'articolo 19 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37*
- Art. 48 *Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3*
- Art. 49 *Modifica all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5*
- Art. 50 *Modifica alla legge regionale 25 settembre 2012, n. 27*
- Art. 51 *Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38*
- Art. 52 *Oneri personale formazione professionale*

Capo III - Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia

- Art. 53 *Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia*
- Art. 54 *Composizione e nomina del Collegio dei Revisori dei conti*
- Art. 55 *Cause di ineleggibilità e incompatibilità dei revisori dei conti*
- Art. 56 *Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia*
- Art. 57 *Durata dell'incarico, compenso e cessazione dalla carica dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti*
- Art. 58 *Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del Collegio dei Revisori dei conti*
- Art. 59 *Norma finanziaria*

Capo IV - Disposizioni finali

- Art. 60 *Norma di rinvio*

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 36

Modifica ed integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3006 del 27/12/2012 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifica Schede allegate di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale 18/2010 e smi)

1. Le schede allegate all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 18 e s.m.i. sono modificate come da schede riportate nella Tabella A del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28/12/2012

VENDOLA

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA
E SPECIALISTICA**

TABELLA A

ASL FOGGIA**OSPEDALE**

	RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
SAN SEVERO	231	202	202
LUCERA (PLESSO DI SAN SEVERO)	139	71	85
CERIGNOLA	196	214	209
MANFREDONIA	159	165	156
TOTALI	725	652	652

ASL FOGGIA

	RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
AO OSPEDALI RIUNITI di FOGGIA	808	808	808
TOTALI	808	808	808

ASL FOGGIA

	RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
EE CASA SOLLIEVO di S.G. ROTONDO	907	887	887
TOTALI	907	887	887

115		ASL FG		OSPEDALE di SAN SEVERO		
		RR 18/2010		RR 11/2012	NUOVI	
		ANNO 2010		ANNO 2012		
	DISCIPLINA	TOT		TOT	TOT	
08	Cardiologia	12		12	12	
09	Chirurgia generale	32		24	30	
26	Medicina generale	34		24	24	
29	Nefrologia	10		10	10	
32	Neurologia	-		4	2	
34	Oculistica	4		-	-	
36	Ortopedia e traumatologia	24		24	24	
37	Ostetricia e ginecologia	24		24	24	
39	Pediatria	20		10	10	
40	Psichiatria	15		15	15	
49	Terapia intensiva	8		8	8	
50	Unità coronarica	8		6	8	
56	Riabilitazione	16		8	8	
60	Lungodegenza	12		12	6	
62	Neonatologia	-		6	6	
68	Pneumologia	12		15	15	
	TOTALE	231		202	202	

Nella dotazione di posti letto di chirurgia generale sono compresi 8 posti letto di Day Surgery di oculistica e urologia.

115 ASL FG		OSPEDALE DI LUCERA (PLESSO DI SAN SEVERO)		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	12	-	4
09	Chirurgia generale	24	4	24
26	Medicina generale	32	24	24
34	Oculistica	4	4	-
36	Ortopedia e traumatologia	16	4	-
37	Ostetricia e ginecologia	16	-	-
40	Psichiatria	15	15	15
50	Unità coronarica	8	-	-
56	Recupero e riabilitazione funzionale	-	-	8
60	Lungodegenza	12	12	-
64	Oncologia	-	8	10
TOTALE		139	71	85

Nella dotazione di posti letto di chirurgia generale sono compresi 4 posti letto di Day Surgery multidisciplinare.

Sono previsti 5 posti letti tecnici per l'osservazione breve intensiva

115 ASL FG		OSPEDALE di CERIGNOLA		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	12	12	12
09	Chirurgia generale	24	24	24
26	Medicina generale	24	24	24
29	Nefrologia	10	10	10
32	Neurologia	-	4	2
34	Oculistica	12	12	10
36	Ortopedia e traumatologia	16	24	24
37	Ostetricia e ginecologia	24	24	24
38	Otorinolaringoiatria	12	12	12
39	Pediatria	22	20	20
43	Urologia	16	16	15
49	Terapia intensiva	4	6	6
50	Unità coronarica	8	8	8
60	Lungodegenza	12	12	12
62	Neonatologia	-	6	6
TOTALE		196	214	209

* R.L. di AREA CRITICA DESTINATE A DIVERSE

8 R.L. di UNITA ALLA ATTIVA ZIONE

DELLA PERIODICITA

115	ASL FG	OSPEDALE di MANFREDONIA		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	12	12	16
09	Chirurgia generale	24	24	24
21	Geriatria	-	15	-
26	Medicina generale	24	24	24
36	Ortopedia e traumatologia	16	24	26
37	Ostetricia e ginecologia	24	-	-
39	Pediatria	12	10	10
40	Psichiatria	15	15	15
50	Unità coronarica	8	-	-
56	Recupero e riabilitazione funzionale	-	14	14
58	Gastroenterologia	12	15	15
60	Lungodegenza	12	12	12
TOTALE		159	165	156

Nella dotazione di posti letto di cardiologia 4 posti letto sono dedicati all'area critica.

Nella dotazione di posti letto di chirurgia generale 4 posti letto sono dedicati a Day Surgery multi specialistico.

Sono previsti 4 posti letti tecnici per l'osservazione breve intensiva

115

ASL FG

EE CASA SOLLIEVO di S.G. ROTONDO

RR 18/2010

RR 11/2012

NUOVI

	DISCIPLINA	ANNO 2010		ANNO 2012	
		TOT	TOT	TOT	TOT
07	Cardiochirurgia	6	6	6	6
08	Cardiologia	20	20	20	20
09	Chirurgia generale	70	70	70	70
10	Chirurgia maxillo-facciale	6	10	10	10
11	Chirurgia pediatrica	6	6	6	6
13	Chirurgia toracica	10	10	10	10
14	Chirurgia vascolare	18	20	20	20
18	Ematologia	62	36	36	36
19	Malattie endocrine	20	18	18	18
21	Geriatrics	38	38	38	38
26	Medicina generale	86	86	86	86
29	Nefrologia	20	18	18	18
30	Neurochirurgia	34	32	32	32
32	Neurologia	34	34	34	34
34	Oculistica	14	14	14	14
35	Odontoiatria e stomatologia	2	2	2	2
36	Ortopedia e traumatologia	63	60	60	60
37	Ostetricia e ginecologia	74	72	72	72
38	Otorinolaringoiatria	32	26	26	26
39	Pediatria	24	26	26	26
43	Urologia	40	38	38	38
49	Terapia intensiva	30	30	30	30
50	Unità coronarica	8	8	8	8
52	Dermatologia	20	17	17	17
56	Recupero e riabilitazione funzionale	38	40	40	40
58	Gastroenterologia	40	40	40	40
62	Neonatologia	16	16	16	16
64	Oncologia	52	50	50	50
65	Oncoematologia pediatrica	-	20	20	20
70	Radioterapia	6	6	6	6
73	Terapia intensiva neonatale	8	8	8	8
75	Neuro-riabilitazione	10	10	10	10
TOTALE		907	887	887	887

115	ASL FG	AO OSPEDALI RIUNITI di FOGGIA		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
07	Cardiochirurgia	-	-	10
08	Cardiologia	29	29	35
09	Chirurgia generale	77	77	68
11	Chirurgia pediatrica	15	15	20
12	Chirurgia plastica	10	10	10
13	Chirurgia toracica	17	17	15
14	Chirurgia vascolare	-	-	10
18	Ematologia	18	18	15
19	Malattie endocrine	12	12	10
21	Geriatria	20	20	30
24	Malattie infettive e tropicali	30	30	28
26	Medicina generale	61	61	64
29	Nefrologia	24	24	20
30	Neurochirurgia	19	19	16
32	Neurologia	42	42	42
33	Neuropsichiatria infantile	15	15	13
34	Oculistica	14	14	14
35	Odontoiatria e stomatologia	2	2	2
36	Ortopedia e traumatologia	35	35	30
37	Ostetricia e ginecologia	76	76	64
38	Otorinolaringoiatria	17	17	16
39	Pediatria	22	22	22
43	Urologia	24	24	30
47	Grandi ustionati	-	-	3
49	Terapia intensiva	18	18	20
50	Unità coronarica	12	12	8
52	Dermatologia	10	10	12
56	Recupero e riabilitazione funzionale	38	38	20
58	Gastroenterologia	25	25	30
62	Neonatologia	20	20	32
64	Oncologia	20	20	19
68	Pneumologia	62	62	50
71	Reumatologia	10	10	12
73	Terapia intensiva neonatale	14	14	-
56-1	Riabilitazione cardiologica	-	-	12
56-2	Riabilitazione respiratoria	-	-	6
TOTALE		808	808	808

ASL BARI			
OSPEDALE	RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
CORATO	101	96	96
TERLIZZI (PLESSO DI CORATO)	78	77	77
MOLFETTA	112	101	101
S. PAOLO di BARI	251	275	285
OSPEDALE DELLA MURGIA (ALTAMURA)	180	207	207
DI VENERE di BARI	311	266	251
TRIGGIANO (PLESSO OSP. DI VENERE di BARI)	91	70	70
MONOPOLI	179	157	163
PUTIGNANO	172	169	154
GIOIA DEL COLLE	32	-	-
CONVERSANO	53	-	-
TOTALI	1.560	1.418	1.404

ASL BARI			
	RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
AO CONS. POLICLINICO - BARI	1.234	1.234	1.234
GIOVANNI XXIII di BARI	158	158	158
TOTALI	1.392	1.392	1.392

ASL BARI			
	RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
IRCCS ONCOLOGICO - BARI	130	130	130
IRCCS S.DE BELLIS - CASTELLANA	122	122	122
IRCCS S.MAUGERI - CASSANO M.	230	230	230
EE MIULLI - ACQUAVIVA D. FONTI	600	571	571
TOTALI	1.082	1.053	1.053

114 ASL BA		OSPEDALE di TERLIZZI (Plesso del PO San Paolo)		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	8	-	-
09	Chirurgia generale	18	20	20
12	Chirurgia plastica	2	2	2
26	Medicina generale	16	12	12
34	Oculistica	10	2	2
50	Unità coronarica	4	-	-
56	Recupero e riabilitazione funzionale	-	12	12
60	Lungodegenza	-	14	14
68	Pneumologia	20	15	15
TOTALE		78	77	77

Nell'ambito della disciplina Recupero e riabilitazione funzionale sono previsti 8 posti letto dedicati alla riabilitazione cardiologica.

114

ASL BA

OSPEDALE di CORATO (Plesso del PO San Paolo)

RR 18/2010

RR 11/2012

NUOVI

ANNO 2010

ANNO 2012

DISCIPLINA	ANNO 2010		ANNO 2012	
	TOT	TOT	TOT	TOT
08 Cardiologia	-	8	8	8
09 Chirurgia generale	10	4	4	4
26 Medicina generale	21	12	12	12
36 Ortopedia e traumatologia	18	24	24	24
37 Ostetricia e ginecologia	34	32	32	32
39 Pediatria	14	10	10	10
60 Lungodegenza	4	-	-	-
62 Neonatologia	-	6	6	6
TOTALE	101	96	96	96

114

ASL BA

**OSPEDALE di MOLFETTA (Plesso del PO
San Paolo)**

RR 18/2010

RR 11/2012

NUOVI

DISCIPLINA	ANNO 2010	ANNO 2012	
	TOT	TOT	TOT
08 Cardiologia	10	8	8
09 Chirurgia generale	20	24	24
26 Medicina generale	30	30	30
29 Nefrologia	10	-	-
36 Ortopedia e traumatologia	20	24	24
43 Urologia	12	15	15
50 Unità coronarica	4	-	-
60 Lungodegenza	4	-	-
64 Oncologia	2	-	-
TOTALE	112	101	101

Nella dotazione di posti letto della medicina generale 6 posti letto sono dedicati ad attività nefrologica.

114	ASL BA	OSPEDALE S. PAOLO di BARI		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
	DISCIPLINA	TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	8	17	17
09	Chirurgia generale	26	24	24
12	Chirurgia plastica	6	10	10
13	Chirurgia toracica	18	16	16
26	Medicina generale	26	28	28
29	Nefrologia	-	-	10
36	Ortopedia e traumatologia	32	32	32
37	Ostetricia e ginecologia	32	28	28
39	Pediatria	12	10	10
43	Urologia	-	12	12
49	Terapia intensiva	8	8	8
50	Unità coronarica	8	8	8
56	Recupero e riabilitazione funzionale	28	20	20
58	Gastroenterologia	15	15	15
60	Lungodegenza	4	12	12
62	Neonatologia	-	6	6
64	Oncologia	2	-	-
68	Pneumologia	26	29	29
TOTALE		251	275	285

114	ASL BA	OSPEDALE DELLA MURCIA - ALTAMURA		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	10	16	16
09	Chirurgia generale	24	24	24
26	Medicina generale	35	24	24
29	Nefrologia	10	10	10
32	Neurologia	-	15	15
36	Ortopedia e traumatologia	24	24	24
37	Ostetricia e ginecologia	24	24	24
39	Pediatria	10	10	10
40	Psichiatria	15	15	15
43	Urologia	-	15	15
49	Terapia intensiva	8	8	8
50	Unità coronarica	8	-	-
	Recupero e riabilitazione funzionale	-	4	4
56	funzionale	-	4	4
60	Lungodegenza	8	12	12
62	Neonatologia	-	6	6
64	Oncologia	4	-	-
TOTALE		180	207	207

Nella dotazione di posti letto della Cardiologia, 4 posti letto sono dedicati all'area critica.

Nella dotazione di posti letto della Neurologia, 6 posti letto sono dedicati alla stroke unit.

I posti letto di Recupero e Riabilitazione funzionale sono dedicati alla riabilitazione cardiologica.

114	ASL BA	OSPEDALE DI VENERE di BARI		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010		ANNO 2012
	DISCIPLINA	TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	10	12	12
09	Chirurgia generale	32	24	24
14	Chirurgia vascolare	10	16	16
26	Medicina generale	32	24	24
29	Nefrologia	14	10	10
30	Neurochirurgia	15	15	15
32	Neurologia	30	20	20
34	Oculistica	10	10	15
36	Ortopedia e traumatologia	30	24	24
37	Ostetricia e ginecologia	30	30	30
38	Otorinolaringoiatria	15	10	10
43	Urologia	15	15	15
49	Terapia intensiva	8	8	8
50	Unità coronarica	8	8	8
60	Lungodegenza	4	-	-
62	Neonatologia	18	12	12
64	Oncologia	2	-	-
68	Pneumologia	20	20	-
73	Terapia intensiva neonatale	8	8	8
TOTALE		311	266	251

Nella dotazione di posti letto della Neurologia, 6 posti letto sono dedicati alla stroke unit.

114

ASL BA

**OSPEDALE DI TRIGGIANO (PLESSO OSP.
DI VENERE di BARI)**
NUOVI

RR 18/2010

RR 11/2012

DISCIPLINA	ANNO 2010	ANNO 2012	
	TOT	TOT	TOT
21 Geriatria	20	-	-
24 Malattie infettive e tropicali	14	20	20
26 Medicina generale	24	-	10
34 Oculistica	4	-	-
40 Psichiatria	15	30	15
52 Dermatologia	10	-	-
60 Lungodegenza	4	20	10
68 Pneumologia	-	-	15
TOTALE	91	70	70

114

ASL BA

OSPEDALE di MONOPOLI

NUOVI

RR 18/2010

RR 11/2012

DISCIPLINA	ANNO 2010	ANNO 2012	
	TOT	TOT	TOT
08 Cardiologia	12	12	14
09 Chirurgia generale	20	24	24
26 Medicina generale	16	24	24
32 Neurologia	15	10	10
36 Ortopedia e traumatologia	30	24	24
37 Ostetricia e ginecologia	24	24	24
38 Otorinolaringoiatria	12	10	10
39 Pediatria	10	-	10
43 Urologia	15	15	15
49 Terapia intensiva	8	8	8
50 Unità coronarica	8	-	-
56 Recupero e riabilitazione funzionale	5	-	-
60 Lungodegenza	4	-	-
62 Neonatologia	-	6	-
TOTALE	179	157	163

Nella dotazione di posti letto della Cardiologia 4 posti letto sono dedicati all'area critica.

114	ASL BA	OSPEDALE DI PUTIGNANO		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	12	12	12
09	Chirurgia generale	24	24	24
21	Geriatrics	-	15	15
26	Medicina generale	16	24	24
29	Nefrologia	10	10	-
34	Oculistica	10	10	10
36	Ortopedia e traumatologia	24	24	24
37	Ostetricia e ginecologia	34	24	24
39	Pediatria	10	-	-
40	Psichiatria	-	-	15
50	Unità coronarica	8	-	-
62	Neonatalogia	4	6	6
68	Pneumologia	20	20	-
TOTALE		172	169	154

Nella dotazione di posti letto della Cardiologia, 4 posti letto sono dedicati all'area critica.

Nella dotazione di posti letto della Medicina Generale, 4 posti letto sono dedicati all'assistenza nefrologica.

E' prevista l'attivazione di un servizio senza posti letto di dermatologia.

114	ASL BA	IRCCS ONCOLOGICO - BARI		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
09	Chirurgia generale	58	58	58
18	Ematologia	12	12	12
37	Ostetricia e ginecologia	10	10	10
38	Otorinolaringoiatria	12	12	12
49	Terapia intensiva	4	4	4
64	Oncologia	34	34	34
TOTALE		130	130	130

114

ASL BA

IRCCS S.DE BELLIS - CASTELLANA

NUOVI

RR 18/2010

RR 11/2012

DISCIPLINA	ANNO 2010	ANNO 2012	
	TOT	TOT	TOT
09 Chirurgia generale	48	48	48
19 Scienze dell'Alimentazione e dietetica	10	10	10
49 Terapia intensiva	16	16	16
58 Gastroenterologia	48	48	42
64 Oncologia	-	-	6
TOTALE	122	122	122

114		ASL BA		IRCCS S.MAUGERI - CASSANO M.		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI		
		ANNO 2010		ANNO 2012		
	DISCIPLINA	TOT	TOT	TOT		
08	Cardiologia	8	8	8		
28	Unità spinale	14	14	14		
32	Neurologia	8	8	8		
56	Recupero e riabilitazione funzionale	180	180	180		
68	Pneumologia	8	8	8		
75	Neuro-riabilitazione	12	12	12		
	TOTALE	230	230	230		

114 ASL BA		EE MIULLI - ACQUAVIVA D. FONTI			
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI	
		ANNO 2010		ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT	
08	Cardiologia	30	30	30	
09	Chirurgia generale	46	46	46	
10	Chirurgia maxillo-facciale	10	10	10	
14	Chirurgia vascolare	20	20	20	
18	Ematologia	14	14	14	
19	Malattie endocrine	20	18	18	
21	Geriatria	40	40	40	
26	Medicina generale	38	32	32	
29	Nefrologia	20	20	20	
30	Neurochirurgia	15	15	15	
32	Neurologia	28	28	28	
34	Oculistica	18	15	15	
35	Odontoiatria e stomatologia	10	8	8	
36	Ortopedia e traumatologia	58	57	57	
37	Ostetricia e ginecologia	42	42	42	
38	Otorinolaringoiatria	18	13	13	
39	Pediatria	20	10	10	
43	Urologia	46	40	40	
49	Terapia intensiva	10	10	10	
50	Unità coronarica	8	8	8	
52	Dermatologia	12	12	12	
56	Recupero e riabilitazione funzionale	18	18	18	
58	Gastroenterologia	16	16	16	
62	Neonatologia	20	20	20	
64	Oncologia	15	15	15	
68	Pneumologia	-	6	6	
73	Terapia intensiva neonatale	8	8	8	
TOTALE		600	571	571	

114	ASL BA	AO CONS. POLICLINICO - BARI			GIOVANNI XXIII di BARI		
		RR	RR	NUOVI	RR	RR	NUOVI
		18/2010	11/2012		18/2010	11/2012	
		ANNO 2010	ANNO 2012		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT
07	Cardiochirurgia	25	25	25	10	10	10
08	Cardiologia	40	40	40	10	10	10
09	Chirurgia generale	130	130	130	-	-	-
10	Chirurgia maxillo-facciale	15	15	15	-	-	-
11	Chirurgia pediatrica	-	-	-	40	40	40
12	Chirurgia plastica	41	41	41	-	-	-
13	Chirurgia toracica	20	20	20	-	-	-
14	Chirurgia vascolare	20	20	20	-	-	-
18	Ematologia	30	30	30	-	-	-
19	Malattie endocrine	20	20	20	10	10	10
21	Geriatrics	20	20	20	-	-	-
24	Malattie infettive e tropicali	25	25	25	30	30	30
26	Medicina generale	96	96	96	-	-	-
28	Unità spinale	20	20	20	-	-	-
29	Nefrologia	25	25	25	-	-	-
30	Neurochirurgia	30	30	30	-	-	-
32	Neurologia	70	70	70	10	10	10
33	Neuropsichiatria infantile	20	20	20	-	-	-
34	Oculistica	40	40	40	-	-	-
36	Ortopedia e traumatologia	60	60	60	10	10	10
37	Ostetricia e ginecologia	80	80	80	-	-	-
38	Otorinolaringoiatra	25	25	25	-	-	-
39	Pediatria	40	40	40	30	30	30
40	Psichiatria	25	25	25	-	-	-
43	Urologia	45	45	45	-	-	-
49	Terapia intensiva	32	32	32	8	8	8
50	Unità coronarica	24	24	24	-	-	-
52	Dermatologia	20	20	20	-	-	-
56	Recupero e riabilitazione funzionale	20	20	20	-	-	-
58	Gastroenterologia	40	40	40	-	-	-
62	Neonatalogia	15	15	15	-	-	-
64	Oncologia	20	20	20	-	-	-
65	Oncoematologia pediatrica	20	20	20	-	-	-
68	Pneumologia	48	48	48	-	-	-
71	Reumatologia	25	25	25	-	-	-
73	Terapia intensiva neonatale	8	8	8	-	-	-
TOTALE		1.234	1.234	1.234	158	158	158

ASL BAT			
OSPEDALE	RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
ANDRIA	170	194	201
CANOSA (Plesso di Andria)	102	80	71
BARLETTA	242	235	241
BISCEGLIE	154	161	161
TRANI (Plesso di Bisceglie)	101	77	73
TOTALI	769	747	747

ASL BAT	RR 18/2010	NUOVI
CDC "Divina Provvidenza"	100	100
TOTALE	100	100

113	ASL BAT	OSPEDALE di ANDRIA		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	13	12	12
09	Chirurgia generale	18	24	20
12	Chirurgia plastica	5	-	2
26	Medicina generale	27	24	24
29	Nefrologia	8	10	10
30	Neurochirurgia	11	15	15
32	Neurologia	8	15	15
34	Oculistica	5	10	4
36	Ortopedia e traumatologia	20	24	24
37	Ostetricia e ginecologia	16	24	24
38	Otorinolaringoiatria	2	-	-
39	Pediatria	15	10	10
43	Urologia	6	-	15
49	Terapia intensiva	8	8	8
50	Unità coronarica	8	6	6
62	Neonatologia	-	6	6
73	Terapia intensiva neonatale	-	6	6
TOTALE		170	194	201

I posti letto di oculistica nell'ambito della chirurgia generale.

113 ASL BAT		OSPEDALE di CANOSA (Plesso di Andria)		
		RR 18/2010	RR 11/2012 NUOVI	
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	6	-	-
09	Chirurgia generale	14	-	-
21	Geriatría	18	15	15
26	Medicina generale	24	24	24
34	Oculistica	2	-	-
36	Ortopedia e traumatologia	14	-	-
37	Ostetricia e ginecologia	14	-	-
39	Pediatria	10	-	-
40	Psichiatria	-	15	-
56	Recupero e riabilitazione funzionale	-	14	20
60	Lungodegenza	-	12	12
	TOTALE	102	80	71

113	ASL BAT	OSPEDALE di BARLETTA		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	16	12	16
09	Chirurgia generale	32	26	24
18	Ematologia	-	10	10
26	Medicina generale	32	24	24
29	Nefrologia	10	10	10
32	Neurologia	20	15	15
34	Oculistica	6	-	10
36	Ortopedia e traumatologia	26	24	24
37	Ostetricia e ginecologia	24	24	24
38	Otorinolaringoiatria	13	15	15
39	Pediatria	20	10	10
40	Psichiatria	12	-	15
43	Urologia	-	15	-
49	Terapia intensiva	8	8	8
50	Unità coronarica	8	-	-
62	Neonatologia	-	6	6
64	Oncologia	15	15	15
68	Pneumologia	-	15	15
73	Terapia intensiva neonatale	-	6	-
TOTALE		242	235	241

Nella dotazione della Cardiologia, 4 posti letto sono dedicati all'area critica.

113	ASL BAT	OSPEDALE di BISCEGLIE		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
DISCIPLINA		ANNO 2010	ANNO 2012	
		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia		12	12
09	Chirurgia generale	22	20	20
24	Malattie infettive e tropicali	40	40	40
26	Medicina generale	10	8	8
36	Ortopedia e traumatologia	18	20	20
37	Ostetricia e ginecologia	24	24	24
39	Pediatria	14	10	10
40	Psichiatria	10	15	15
49	Terapia intensiva		6	6
50	Unità coronarica	4	-	-
60	Lungodegenza	12	-	-
62	Neonatologia		6	6
TOTALE		154	161	161

113	ASL BAT	OSPEDALE di TRANI (Plesso di Bisceglie)		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	4	-	-
09	Chirurgia generale	10	8	6
18	Ematologia	10	-	-
26	Medicina generale	15	24	24
36	Ortopedia e traumatologia	12	4	4
37	Ostetricia e ginecologia	10	-	2
43	Urologia	7	-	-
49	Terapia intensiva	6	-	-
56	Recupero e riabilitazione funzionale	-	14	10
58	Gastroenterologia	15	15	15
60	Lungodegenza	12	12	12
TOTALE		101	77	73

Nella dotazione della Chirurgia Generale, 2 posti letto di Day Surgery sono dedicati all'urologia

113	ASL BAT	CDC "CASA DIVINA DELLA PROVVIDENZA"	
		RR 18/2010	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012
		TOT	TOT
08	Cardiologia	10	10
32	Neurologia	10	10
56	Recupero e riabilitazione funzionale	70	70
68	Pneumologia	10	10
TOTALE		100	100

ASL BRINDISI			
OSPEDALE	RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
OSTUNI	122	98	120
FASANO (Plesso di Ostuni)	94	70	70 + 2 = 72 <i>S.R.H.</i>
FRANCAVILLA FONTANA	162	148	142
OSPEDALE PERRINO di BRINDISI	535	516	524 - 6 = 518 <i>S.R.H.</i>
MESAGNE (Plesso di Brindisi)	56	32	33
S.PIETRO VERNOTICO (Plesso di Brindisi)	132	116	116 + 4 = 120 <i>S.R.H.</i>
NEUROMOTULESI - CEGLIE M. (Plesso di Brindisi)	105	105	105
TOTALI	1.206	1.085	1.110 = 1110 <i>S.R.H.</i>

ASL BRINDISI			
	RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
IRCCS E. MEDEA - OSTUNI	30	30	30
TOTALI	30	30	30

106 ASL BR		OSPEDALE di OSTUNI		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	14	12	16
09	Chirurgia generale	30	24	26
26	Medicina generale	24	24	24
36	Ortopedia e traumatologia	24	24	24
39	Pediatria	-	-	10
56	Recupero e riabilitazione funzionale	-	-	5
60	Lungodegenza	10	14	-
68	Pneumologia	20	-	15
TOTALE		122	98	120

Nella dotazione della Cardiologia, 4 posti letto sono dedicati all'area critica.

Nella dotazione di chirurgia generale, 6 posti letto sono dedicati a Day Surgery ginecologico.

I 5 posti letto del Recupero e Riabilitazione funzionale sono dedicati a riabilitazione pneumologica.

Sono previsti 4 posti letto tecnici di Terapia Intensiva Post Operatoria.

106

ASL BR

OSPEDALE di FASANO (Plesso di Ostuni)

RR 18/2010

RR 11/2012

NUOVI

DISCIPLINA	ANNO 2010	ANNO 2012	
	TOT	TOT	TOT
26 Medicina generale	30	24	24
37 Ostetricia e ginecologia	24	-	-
39 Pediatria	20	12	10
56 Recupero e riabilitazione funzionale	-	-	14
60 Lungodegenza	20	14	22
68 Pneumologia	-	20	-
TOTALE	94	70	70

+ 2 = 12
[Handwritten signature]

+ 2 = 72
[Handwritten signature]

106		ASL BR		OSPEDALE di FRANCAVILLA FONTANA		
				RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
				ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	14	12	12	12	12
09	Chirurgia generale	24	24	24	24	24
26	Medicina generale	24	24	24	24	24
29	Nefrologia	14	10	10	10	10
36	Ortopedia e traumatologia	24	24	24	24	24
37	Ostetricia e ginecologia	24	24	24	24	24
39	Pediatria	20	16	16	10	10
50	Unità coronarica	8	8	8	8	8
60	Lungodegenza	10	-	-	-	-
62	Neonatologia	-	6	6	6	6
TOTALE		162	148	148	142	142

106	ASL BR	OSPEDALE PERRINO di BRINDISI		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	27	27	27
09	Chirurgia generale	24	27	27
12	Chirurgia plastica	20	20	20
14	Chirurgia vascolare	20	20	20
18	Ematologia	20	20	20
19	Malattie endocrine	10	-	8
21	Geriatria	50	35	35
24	Malattie infettive e tropicali	15	15	15
26	Medicina generale	32	32	28
29	Nefrologia	20	20	20
30	Neurochirurgia	20	20	20
32	Neurologia	32	32	32
34	Oculistica	10	10	10
36	Ortopedia e traumatologia	38	38	38
37	Ostetricia e ginecologia	48	46	46
38	Otorinolaringoiatria	20	20	20
39	Pediatria	20	20	20
40	Psichiatria	-	15	15
43	Urologia	24	24	24
47	Grandi ustionati	11	11	11
49	Terapia intensiva	16	16	16
50	Unità coronarica	8	8	8
52	Dermatologia	10	-	4
62	Neonatologia	12	12	12
64	Oncologia	20	20	20
73	Terapia intensiva neonatale	8	8	8
TOTALE		535	516	524

Handwritten notes:
 - Next to 09: 2 = 25
 - Next to 37: 4 = 16
 - Next to TOTALE: 6 = 518

106

ASL BR

OSPEDALE di MESAGNE (Plesso di
Brindisi)

NUOVI

RR 18/2010

RR 11/2012

		ANNO 2010		ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT	TOT
09	Chirurgia generale	24	-	-	-
26	Medicina generale	16	16		18
60	Lungodegenza	16	16		15
TOTALE		56	32		33

106	ASL BR	OSPEDALE di S.PIETRO VERNOTICO (Plesso di Brindisi)		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
21	Geriatria	22	15	15
26	Medicina generale	30	20	20
36	Ortopedia e traumatologia	24	-	-
40	Psichiatria	20	15	15
56	Recupero e riabilitazione funzionale	-	20	20
60	Lungodegenza	14	24	24
68	Pneumologia	22	22	22
TOTALE		132	116	116

+2 = 22
S/16

+2 = 22
S/16

+4 = 120
S/16

I posti letto del Recupero e Riabilitazione funzionale sono dedicati a riabilitazione pneumologia e cardiologica

106

ASL BR

**NEUROMOTULESI - CEGLIE M.
(Riabilitazione del Perrino di Brindisi)**

NUOVI

RR 18/2010

RR 11/2012

		ANNO 2010		ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT	TOT
28	Unità spinale		20		20
56	Recupero e riabilitazione funzionale	45	45	45	45
75	Neuro-riabilitazione	60	40	40	40
TOTALE		105	105	105	105

106

ASL BR

IRCCS E. MEDEA - OSTUNI

NUOVI

RR 18/2010

RR 11/2012

ANNO 2010

ANNO 2012

DISCIPLINA

TOT

TOT

TOT

75

Neuro-riabilitazione

30

30

30

TOTALE

30

30

30

ASL LECCE

OSPEDALE	RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
GALATINA	261	251	257
COPERTINO	153	196	196
OSPEDALE "V.FAZZI" di LECCE	687	696	686
SAN CESARIO (Riabilitazione del Fazzi di Lecce)	90	100	100
GALLIPOLI	219	184	182
SCORRANO	206	205	201
CASARANO	277	231	231
NARDÒ	58	-	-
TOTALI	1.951	1.863	1.853

ASL LECCE

	RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
EE CARDINALE PANICO - TRICASE	407	400	400
TOTALI	407	400	400

116	ASL LE	OSPEDALE di GALATINA		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	8	16	16
09	Chirurgia generale	32	24	24
21	Geriatrics	20	10	18
24	Malattie infettive e tropicali	20	20	20
26	Medicina generale	40	44	42
29	Nefrologia	10	10	10
36	Ortopedia e traumatologia	24	24	24
37	Ostetricia e ginecologia	24	32	32
39	Pediatria	20	10	10
40	Psichiatria	15	15	15
50	Unità coronarica	8	-	-
58	Gastroenterologia	20	20	20
62	Neonatalogia	-	6	6
68	Pneumologia	20	20	20
TOTALE		261	251	257

116

ASL LE

OSPEDALE di COPERTINO

NUOVI

RR 18/2010

RR 11/2012

ANNO 2010

ANNO 2012

DISCIPLINA	ANNO 2010		ANNO 2012	
	TOT		TOT	TOT
08 Cardiologia	7		12	12
09 Chirurgia generale	28		24	24
21 Geriatria	20		20	20
26 Medicina generale	12		24	24
36 Ortopedia e traumatologia	24		24	24
37 Ostetricia e ginecologia	24		32	32
39 Pediatria	14		10	10
43 Urologia	20		20	20
50 Unità coronarica	4		-	-
60 Lungodegenza	-		24	24
62 Neonatologia	-		6	6
TOTALE	153		196	196

116

ASL LE

OSPEDALE "V.FAZZI" di LECCE

NUOVI

RR 18/2010

RR 11/2012

ANNO 2010

ANNO 2012

DISCIPLINA	ANNO 2010		ANNO 2012	
	TOT	TOT	TOT	TOT
07 Cardiochirurgia	26	26	26	26
08 Cardiologia	40	40	40	40
09 Chirurgia generale	40	40	40	40
10 Chirurgia maxillo-facciale	-	10	10	10
12 Chirurgia plastica	15	15	15	15
13 Chirurgia toracica	20	20	20	20
14 Chirurgia vascolare	-	10	10	10
	24	24	24	24
18 Ematologia	6	6	6	6
19 Malattie endocrine	6	6	6	6
21 Geriatria	-	10	-	-
24 Malattie infettive e tropicali	20	20	20	20
26 Medicina generale	70	68	68	68
29 Nefrologia	21	21	21	21
30 Neurochirurgia	35	35	35	35
32 Neurologia	28	28	28	28
34 Oculistica	21	21	21	21
36 Ortopedia e traumatologia	36	36	36	36
	50	50	50	50
37 Ostetricia e ginecologia	50	50	50	50
38 Otorinolaringoiatria	20	20	20	20
39 Pediatria	20	20	20	20
40 Psichiatria	15	15	15	15
43 Urologia	42	20	20	20
49 Terapia intensiva	15	15	15	15
50 Unità coronarica	8	8	8	8
52 Dermatologia	10	10	10	10
60 Lungodegenza	25	18	18	18
62 Neonatologia	12	12	12	12
64 Oncologia	30	30	30	30
65 Oncoematologia pediatrica	10	10	10	10
68 Pneumologia	20	26	26	26
71 Reumatologia	4	4	4	4
73 Terapia intensiva neonatale	4	8	8	8
TOTALE	687	696	686	686

116 ASL LE		SAN CESARIO (Riabilitazione del Fazzi di Lecce)		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
50	Unità coronarica	20	-	-
56	Recupero e riabilitazione funzionale	70	60	60
56-1	Riabilitazione cardiologica	-	20	20
56-2	Riabilitazione respiratoria	-	20	20
TOTALE		90	100	100

116	ASL LE	OSPEDALE di GALLIPOLI		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	12	16	16
09	Chirurgia generale	24	24	24
26	Medicina generale	46	46	44
36	Ortopedia e traumatologia	24	24	24
37	Ostetricia e ginecologia	24	-	--
39	Pediatria	15	10	10
40	Psichiatria	10	-	-
49	Terapia intensiva	-	8	8
50	Unità coronarica	8	-	-
60	Lungodegenza	16	16	16
64	Oncologia	20	20	20
68	Pneumologia	20	20	20
TOTALE		219	184	182

116

ASL LE

OSPEDALE di SCORRANO

NUOVI

RR 18/2010

RR 11/2012

ANNO 2010

ANNO 2012

DISCIPLINA	ANNO 2010		ANNO 2012	
	TOT		TOT	TOT
08 Cardiologia	8		16	16
09 Chirurgia generale	26		26	26
26 Medicina generale	48		48	44
36 Ortopedia e traumatologia	30		24	24
37 Ostetricia e ginecologia	24		24	24
39 Pediatria	10		10	10
40 Psichiatria	-		15	15
48 Nefrologia (abilitato al trapianto rene)	12		-	-
49 Terapia intensiva	4		4	4
50 Unità coronarica	8		-	-
58 Gastroenterologia	16		16	16
60 Lungodegenza	20		16	16
62 Neonatologia	-		6	6
TOTALE	206		205	201

116	ASL LE	OSPEDALE DI CASARANO		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	6	12	12
09	Chirurgia generale	32	32	32
11	Chirurgia pediatrica	20	20	20
19	Malattie endocrine	2	2	2
21	Geriatrics	18	15	15
26	Medicina generale	48	30	30
29	Nefrologia	14	10	10
		28	26	26
32	Neurologia			
36	Ortopedia e traumatologia	30	24	24
37	Ostetricia e ginecologia	15	-	-
39	Pediatria	16	16	16
40	Psichiatria	-	12	12
43	Urologia	18	18	18
49	Terapia intensiva	4	4	4
50	Unità coronarica	8	-	-
60	Lungodegenza	18	-	-
64	Oncologia	-	10	10
TOTALE		277	231	231

116

ASL LE

EE CARDINALE PANICO - TRICASE

RR 18/2010

RR 11/2012

NUOVI

DISCIPLINA	ANNO 2010		ANNO 2012	
	TOT	TOT	TOT	TOT
08 Cardiologia	18	16	16	16
09 Chirurgia generale	40	40	40	40
10 Chirurgia maxillo-facciale	4	4	4	4
14 Chirurgia vascolare	16	15	15	15
18 Ematologia	15	15	15	15
26 Medicina generale	30	30	30	30
29 Nefrologia	10	10	10	10
30 Neurochirurgia	8	8	8	8
32 Neurologia	30	30	30	30
34 Oculistica	10	8	8	8
36 Ortopedia e traumatologia	32	32	32	32
37 Ostetricia e ginecologia	30	30	30	30
38 Otorinolaringoiatria	15	15	15	15
39 Pediatria	10	10	10	10
43 Urologia	30	30	30	30
49 Terapia intensiva	12	12	12	12
50 Unità coronarica	10	10	10	10
56 Recupero e riabilitazione funzionale	20	20	20	20
60 Lungodegenza	18	18	18	18
62 Neonatologia	8	8	8	8
64 Oncologia	10	10	10	10
68 Pneumologia	20	18	18	18
73 Terapia intensiva neonatale	6	6	6	6
75 Neuro-riabilitazione	5	5	5	5
TOTALE	407	400	400	400

ASL TARANTO

OSPEDALE	RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
MANDURIA	121	116	116
MARTINA FRANCA	138	150	136
CASTELLANETA	112	142	142
OSPEDALE SS. ANNUNZIATA e MOSCATI - TARANTO	573	526	539
GROTTAGLIE	100	112	112
TOTALI	1.044	1.046	1.045

112

ASL - TA

OSPEDALE di MANDURIA

NUOVI

RR 18/2010

RR 11/2012

ANNO 2010

ANNO 2012

DISCIPLINA	ANNO 2010		ANNO 2012	
	TOT		TOT	TOT
08 Cardiologia	10		8	8
09 Chirurgia generale	20		24	24
26 Medicina generale	32		24	24
29 Nefrologia	10		10	10
32 Neurologia	-		10	10
	4		-	-
34 Oculistica				
36 Ortopedia e traumatologia	15		24	24
37 Ostetricia e ginecologia	16		-	-
39 Pediatria	8		-	-
49 Terapia intensiva	-		6	6
50 Unità coronarica	6		-	-
64 Oncologia	-		10	10
TOTALE	121		116	116

112	ASL - TA	OSPEDALE di MARTINA FRANCA		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	6	8	8
09	Chirurgia generale	20	24	24
26	Medicina generale	24	24	24
29	Nefrologia	10	10	10
34	Oculistica	4	-	-
		18	24	24
36	Ortopedia e traumatologia			
37	Ostetricia e ginecologia	20	24	24
39	Pediatria	8	10	10
43	Urologia	12	12	12
50	Unità coronarica	4	-	-
60	Lungodegenza	10	14	-
64	Oncologia	2	-	-
TOTALE		138	150	136

Nella dotazione di posti letto della Medicina Generale, 2 posti letto sono dedicati alla Reumatologia

112	ASL - TA	OSPEDALE di CASTELLANETA		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
08	Cardiologia	10	10	10
09	Chirurgia generale	20	24	24
26	Medicina generale	24	24	24
36	Ortopedia e traumatologia	18	24	24
37	Ostetricia e ginecologia	20	24	24
39	Pediatria	8	10	10
50	Unità coronarica	4	4	4
62	Neonatologia	-	6	6
64	Oncologia	8	10	10
71	Reumatologia	-	6	6
TOTALE		112	142	142

112	ASL - TA	OSPEDALE di GROTTAGLIE		
		RR 18/2010	RR 11/2012	NUOVI
		ANNO 2010	ANNO 2012	
DISCIPLINA		TOT	TOT	TOT
09	Chirurgia generale	10	10	8
26	Medicina generale	30	24	24
36	Ortopedia e traumatologia	20	24	24
37	Ostetricia e ginecologia	10	24	24
39	Pediatria	-	10	-
56	Recupero e riabilitazione funzionale	-	-	10
60	Lungodegenza	30	14	16
62	Neonatologia	-	6	6
TOTALE		100	112	112

.112

ASL - TA

**OSPEDALE SS. ANNUNZIATA e
MOSCATI - TARANTO**

RR 18/2010

RR 11/2012

NUOVI

DISCIPLINA	ANNO 2010	ANNO 2012	
	TOT	TOT	TOT
08 Cardiologia	20	24	24
09 Chirurgia generale	48	38	38
12 Chirurgia plastica	10	-	-
13 Chirurgia toracica	10	10	10
14 Chirurgia vascolare	20	20	20
	26	26	26
18 Ematologia	10	10	10
19 Malattie endocrine	10	-	15
21 Geriatria	20	25	25
24 Malattie infettive e tropicali	25	61	60
26 Medicina generale	62	10	10
29 Nefrologia	10	20	20
30 Neurochirurgia	20	24	24
32 Neurologia	24	10	10
34 Oculistica	12	36	36
36 Ortopedia e traumatologia	36	42	42
37 Ostetricia e ginecologia	42	14	14
38 Otorinolaringoiatria	14	20	20
39 Pediatria	20	15	15
40 Psichiatria	15	20	20
43 Urologia	20	20	20
49 Terapia intensiva	23	10	10
50 Unità coronarica	14	4	4
58 Gastroenterologia	2	16	16
62 Neonatologia	16	26	25
64 Oncologia	20	15	15
68 Pneumologia	24	10	10
73 Terapia intensiva neonatale	10		
TOTALE	573	526	539

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 37

Regolamento Regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale coordinato con le modificazioni di cui alla DGR n. 2912 del 27/12/2012.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2912 del 27/12/2012 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 e in conformità al disposto dell'articolo 27 del CCNL 14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

Articolo 2

(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati regionali)

Agli avvocati dell'Avvocatura regionale competono, nella misura e secondo le modalità di seguito

stabilite, i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia espletata nell'ambito di procedimenti giudiziari in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale.

Articolo 3

("Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale")

1. I compensi professionali per l'attività di cui all'articolo 1 gravano sul fondo appositamente istituito denominato "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale", alimentato nella misura e secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. Il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" è posto sotto la diretta titolarità e responsabilità dell'Avvocato coordinatore che, ai fini della erogazione in busta paga dei compensi dovuti e delle correlate ritenute fiscali e previdenziali, si avvale, per il tramite del dirigente competente, del servizio personale.

Articolo 4

(Alimentazione del fondo)

1. Il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" viene alimentato dalla Regione Puglia in presenza di provvedimenti giudiziari interamente favorevoli per l'amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:

- in caso di condanna della controparte soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all'importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella notula interna di cui al successivo articolo;
- in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, onorari nella stessa misura prevista per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 60%, con esclusione delle spese.

2. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” viene altresì alimentato dalla Regione Puglia in presenza di provvedimenti giudiziari parzialmente favorevoli per l’amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:

- in caso di condanna della controparte parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella notula interna di cui al successivo articolo;
- in caso di compensazione delle spese o di omessa pronuncia sulle spese, onorari nella misura del 50% di quanto previsto per i professionisti esterni officciati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 30%, con esclusione delle spese.

3. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende la sentenza che in qualunque stato e grado di giudizio definisce la lite decidendola nel merito con il rigetto integrale delle azioni promosse contro la Regione Puglia ovvero con l’accoglimento integrale delle azioni promosse dall’amministrazione regionale. Sono altresì considerati favorevoli quei provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze, decreti) che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le cause promosse contro la Regione Puglia dichiarando la nullità, l’innammissibilità, l’improcedibilità o la irricevibilità del ricorso, la carenza di giurisdizione o di competenza, l’estinzione o la perenzione del giudizio, la cessazione della materia del contendere o per carenza di interesse o per mancata comparizione delle parti.

4. Alimenta il fondo l’eventuale attività giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei provvedimenti giudiziari a favore della Regione.

Articolo 5

(Notule per la quantificazione di diritti e onorari)

1. In presenza di un provvedimento giudiziale totalmente o parzialmente favorevole, l’avvocato

regionale incaricato redige apposita notula, avente valenza esclusivamente interna, nella quale vengono quantificati i diritti e gli onorari nella misura stabilita dal precedente articolo 4 e con i correttivi di cui al successivo articolo 6.

2. La notula, corredata di espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento, è sottoscritta dall’avvocato regionale incaricato, validata dai liquidatori e vistata dal dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore.

3. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da più avvocati regionali, la notula unica, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, evidenzia la parte dei diritti e onorari spettante a ciascuno degli avvocati incaricati che la sottoscrivono. Qualora una parte dell’attività professionale sia stata resa da un avvocato regionale che, al momento della definizione del giudizio, risulta cessato dal servizio, la notula redatta in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo deve evidenziare la parte dei diritti spettante all’avvocato cessato; l’importo degli onorari quantificato nella notula, da attribuire a norma dell’art. 7 comma 1 lettera a), spetta per il 50% all’avvocato regionale in servizio e per il 50% all’avvocato cessato dal servizio.

4. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da un avvocato regionale e da un avvocato esterno, la notula, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, concerne e quantifica la parte dei diritti e onorari spettante all’avvocato regionale incaricato.

5. Le notule sono presentate entro tre mesi dalla adozione dei provvedimenti giudiziari favorevoli di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 6

(Cause uguali o seriali)

1. Nel caso di trattazione da parte dell’avvocato regionale di due o più cause uguali per *causa*

petendi o di natura seriale, le notule successive alla prima, compilate secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, quantificano i diritti e gli onorari spettanti nella misura del 30% rispetto alla prima.

2. Se il numero delle cause uguali o seriali è superiore a 20, l'importo delle notule successive alla prima dovrà essere concordato tra l'Avvocato coordinatore e l'avvocato regionale contestualmente all'affidamento dell'incarico.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione nel caso di condanna della controparte totalmente o parzialmente soccombente a spese, diritti ed onorari in favore della Regione Puglia. In tal caso all'avvocato regionale competono i diritti e l'onorario liquidati in sentenza fatte salve le deduzioni e le limitazioni di cui al successivo articolo 7.

4. Per cause seriali si intendono:

- a) quelle proposte avverso il medesimo provvedimento;
- b) quelle proposte avverso provvedimenti diversi ma che comportano uguali argomentazioni difensive.

5. Non hanno natura seriale le cause concernenti parti distinte di un medesimo provvedimento.

6. La qualificazione delle cause successive alla prima come uguali o seriali è formalizzata e tempestivamente comunicata dal dirigente del Settore legale o dall'Avvocato coordinatore all'avvocato regionale incaricato.

7. L'avvocato regionale incaricato del contenzioso standardizzato o seriale è tenuto a prospettare all'Avvocato coordinatore, di fronte a costanti giudizi favorevoli con compensazione di spese, la non costituzione in giudizio dell'Amministrazione onde evitare inutili oneri processuali. L'inosservanza di tale obbligo è fonte di responsabilità contabile e disciplinare. Resta salva la facoltà dell'Avvocato coordinatore, valutate le circostanze del caso, di proporre all'Amministrazione le strategie difensive ritenute più opportune.

8. Nel caso di giudizi con pluralità di parti aventi una identica posizione processuale, è fatto

obbligo all'avvocato interno di chiederne la riunione.

Articolo 7

(Compensi professionali)

1. L'ammontare dei diritti e degli onorari che confluisce nel fondo viene ripartito nella misura che segue:

- a) a ciascun avvocato regionale incaricato viene attribuito a titolo di compenso professionale l'importo quantificato in ognuna delle proprie notulazioni, dedotta, su ciascuna, una somma pari al 15%;
- b) a tutti gli avvocati regionali viene attribuito in parti uguali l'importo complessivo annuale frutto dell'accantonamento del 15% dell'ammontare dei compensi professionali riportati nelle notule, previa deduzione della somma di euro 24.000,00 da destinare all'Avvocato coordinatore che non si costituisca ordinariamente in giudizio e, ove consentito da espressa disposizione di legge regionale, della ulteriore somma pari al 2% da destinarsi a trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l'Avvocatura regionale. La partecipazione dell'avvocato regionale all'attribuzione della quota del fondo frutto dell'accantonamento qui disciplinato è proporzionata alla effettiva presenza in servizio nell'anno di riferimento dell'accantonamento.

2. I compensi professionali liquidati nell'anno solare all'avvocato regionale non possono superare l'importo (di seguito denominato differenziale) dato dalla differenza tra l'importo medio attribuito, nell'anno solare precedente a quello di maturazione dei compensi, ai dirigenti regionali titolari di ufficio a titolo di retribuzione base, di posizione e di risultato, e il trattamento complessivo convenzionalmente spettante, nell'anno solare precedente a quello di maturazione dei compensi, a un dipendente regionale appartenente alla cat. D, posizione economica D6, titolare di Alta Professionalità, a titolo di retribuzione base, di posizione e di risultato.

3. Ai fini del rispetto del tetto di cui al comma precedente, il Servizio personale certifica annualmente il differenziale assumendo quale importo medio spettante ai dirigenti regionali titolari di ufficio quello da essi percepito, nell'anno solare precedente a quello di maturazione dei compensi professionali, a titolo di retribuzione base, di retribuzione di posizione nonché di retribuzione di risultato quantificata, quest'ultima, in base alla media aritmetica risultante dal complesso degli importi concretamente attribuiti a tale titolo per incarichi di titolarità di dirigente di ufficio diviso per il numero di dirigenti titolari di ufficio.

4. Non concorrono a formare la base di calcolo del tetto di cui al precedente comma 2, e sono liquidati a favore dell'avvocato costituito, i compensi professionali per attività professionali spettanti nei casi e nella misura stabiliti dal precedente articolo 4, che, in ragione della materia trattata, assumono straordinaria importanza o particolare interesse per l'amministrazione regionale, dichiarata da espressa delibera della Giunta regionale.

5. Fermo rimanendo il tetto come stabilito nel precedente comma 2, il contratto collettivo integrativo disciplina la correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.

6. L'accantonamento non superiore al 2% previsto dal precedente comma 1, lettera b), da destinarsi a trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l'Avvocatura regionale, viene distribuito sulla base dei criteri, delle modalità e con i limiti fissati dal contratto collettivo integrativo.

7. L'avvocato coordinatore o il dirigente del Settore legale comunica formalmente ogni trimestre al Servizio personale il compenso professionale maturato sulle notule da liquidare a ciascun avvocato regionale, a valere sul fondo di cui all'articolo 3.

8. L'avvocato coordinatore o il dirigente del Settore legale comunica formalmente al Servizio personale, entro febbraio di ogni anno, la quota dei compensi professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a valere sull'accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 1, lettera b).

9. Gli importi relativi ai compensi professionali riportati nelle notule, detratti gli accantonamenti di cui al precedente comma 1, lettera a, maturati ogni trimestre solare e comunicati ai sensi del precedente comma 7, sono liquidati unitamente allo stipendio del mese successivo, nel rispetto del tetto previsto dal precedente comma 2 e previa detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali. Il saldo delle notule relative all'ultimo trimestre solare viene effettuato nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

10. Gli importi relativi ai compensi professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a valere sull'accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 1, lettera b), maturati nell'anno solare di riferimento e comunicati ai sensi del precedente comma 8, sono liquidati, unitamente alla stipendio del successivo mese febbraio, nel rispetto del tetto fissato nel precedente comma 2 e previa detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali.

11. In applicazione dell'art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n. 266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a carico della Regione Puglia.

12. Il diritto agli onorari e ai diritti non richiesti entro il termine di tre anni decorrenti dalla data entro la quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, la notula doveva essere presentata per la liquidazione si intenderà ad ogni effetto tacitamente rinunciato.

13. I compensi professionali erogati agli avvocati gravanti sul "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" sono sostitutivi di tutti i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario. La correlazione tra tali compensi professionali e la produttività individuale, ivi inclusa la retribuzione di risultato, è disciplinata dalla contrattazione integrativa.

Articolo 8

(Costituzione del fondo e bilancio preventivo)

1. L'importo a preventivo del "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" è quantificato dall'Avvocato coor-

dinatore e appostato annualmente nell'UPB di riferimento in considerazione dell'ammontare complessivo delle notule presentate dagli avvocati regionali nell'anno precedente.

2. L'eventuale residuo del fondo, risultante a consuntivo, incrementa nell'anno successivo la quota del 15% dell'accantonamento di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Nel caso di scostamenti tra l'importo del fondo in bilancio preventivo e l'andamento della notulazione, si procede, a richiesta dell'Avvocato coordinatore, secondo gli ordinari strumenti di assestamento di bilancio.

Articolo 9

(Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali)

Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2008 n. 15 e al regolamento di attuazione.

Articolo 10

La tassa di mantenimento dell'iscrizione all'albo è a carico della Regione. In fase di prima applicazione, la Regione rimborserà la spesa sostenuta a detto titolo dagli avvocati regionali a decorrere dall'anno di rispettiva attribuzione del profilo professionale di avvocato, in esecuzione dell'art. 4 comma 4 del DPGR n. 412 del 13.5.2008, recante l'Atto di organizzazione dell'Avvocatura Regionale, e della DGR 726/2008, come modificata dalla DGR 1238/2008.

Articolo 11

(Disciplina di prima applicazione e transitoria)

1. Il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" di cui all'articolo 3 del presente regolamento viene istituito a decorrere dall'anno 2009.

2. Per l'anno 2009, la redazione delle notule di cui al precedente articolo 5 relative ai provvedimenti giudiziari favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 avviene, nel rispetto della misura e dei limiti fissati nel presente regolamento, in una unica soluzione **entro il 30 aprile 2010**.

3. Con riferimento ai provvedimenti giudiziari favorevoli definiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 istitutiva dell'Avvocatura regionale, a seguito di mandati conferiti prima di tale data, i compensi professionali degli avvocati regionali per l'attività espletata nell'ambito di procedimenti giudiziari in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, sono determinati nelle seguenti misure e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 co. 2 (validazione liquidatori), 3 e 4 (incarichi congiunti) e art. 6 co. 1 (cause seriali) e sono interamente liquidati a favore dell'avvocato costituito:

- A. in presenza di provvedimenti giudiziari interamente favorevoli per l'amministrazione regionale con condanna della controparte soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all'importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza;
- B. in presenza di provvedimenti giudiziari interamente favorevoli per l'amministrazione regionale con compensazione delle spese o di omessa pronuncia sulle spese, in misura pari al 50% dei minimi tariffari per diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- C. in presenza di provvedimenti giudiziari parzialmente favorevoli per l'amministrazione regionale con condanna della controparte parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all'importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza;
- D. in presenza di provvedimenti giudiziari parzialmente favorevoli per l'amministrazione regionale con compensazione delle spese o di omessa pronuncia sulle spese, in misura pari al 30% dei minimi

tariffari per diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni e/o integrazioni.

4. Per il periodo ricompreso dal 27.6.2006 (data di istituzione dell'Avvocatura regionale) al 31.12.2008, la redazione delle notule di cui all'articolo 5 del presente regolamento ai fini della determinazione dei compensi come stabiliti nel prece-

dente comma 3, avviene entro il **28 febbraio 2010**. L'avvocato, con la presentazione delle notule, assume l'impegno a non azionare i crediti cui le notule si riferiscono ed a rinunciare alle relative azioni eventualmente già proposte. Il pagamento di tali compensi avviene sulla base di un piano di rateizzazione compatibile con le esigenze del bilancio regionale e avente durata comunque non superiore a due anni.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 dicembre 2012

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 38

Abrogazione Art. 1 del R.R. n. 15/2006 - Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3007 del 27/12/2012 di adozione del Regolamento;

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 dicembre 2012

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Il fabbisogno dei posti letto ripartiti per disciplina da autorizzare all'esercizio ammontano a complessivi n. 2588 posti letto, secondo lo schema sinottico di seguito riportato di cui:

- quanto a n. 2.145 destinati all'accREDITAMENTO delle case di cura private;
- quanto a n. 443 autorizzati all'esercizio.

I posti letto delle strutture private, eccedenti il suddetto fabbisogno si intendono esclusi dal procedimento di accREDITAMENTO previsto dalla legge regionale 28 maggio 2008 n. 8 ed i relativi oneri non potranno in nessun caso essere posti a carico del Servizio Sanitario Regionale

Art. 2

L'art. 1 del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 15 è abrogato

VENDOLA

*Allegati**Prospetto ripartizione per disciplina dei n. 2.145 accreditati posti letto strutture private*

DISCIPLINE	Posti letto accreditati pre intese DGR 2234/2012	Posti letto autorizzati pre intese DGR 2234/2012	Posti letto autorizzati pre intese DGR 813/2006	Totale posti letto - fabbisogno
CARDIOCHIRURGIA	109	0	0	109
CARDIOLOGIA	171	28	0	199
CHIRURGIA TORACICA	10	0	0	10
CHIRURGIA GENERALE	196	52	14	262
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	5	0	0	5
CHIRURGIA PEDIATRICA	8	0	0	8
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA	5	10	0	15
CHIRURGIA VASCOLARE	57	2	0	59
GASTROENTEROLOGIA	10	0	0	10
GERIATRIA	62	0	0	62
LUNGODEGENZA	30	47	0	77
MEDICINA GENERALE	237	46	9	292
NEFROLOGIA	10	4	0	14
NEONATOLOGIA	6	0	0	6
NEUROCHIRURGIA	50	5	0	55
NEUROLOGIA	0	0	0	0
NEURORIABILITAZIONE	25	10	0	35
OCULISTICA	13	6	0	
ONCOLOGIA	15	0	0	15
ORTOPEDIA	251	32	10	293
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	145	39	9	193
OTORINOLARINGOIATRIA	6	12	3	21
PEDIATRIA	0	13	0	13
PNEUMOLOGIA	30	2	0	32
PSICHIATRIA	16	0	0	16
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	0	0	0	0
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZ.	417	64	3	484

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	96	13	0	109
RIABILITAZIONE PNEUMOLOGICA	20	2	0	22
RIANIMAZIONE	26	0	0	26
TERAPIA INTENSIVA POST CHIRURGICA	20	0	2	22
UROLOGIA	51	1	5	57
UTIC	36	0	0	36
DAY SURGERY	12	0	0	12
TOTALE POSTI LETTO	2145	388	55	2588



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**